

aumento e decremento per il peggioramento della Moneta minuta, della quale è composta, e che in questo caso si debba nei pagamenti prestare il suo denominato aumento, e attendere il valore che aveva al tempo della contratta obbligazione. *Relat. a Gob. de Monet. quæst. 4. n. 49. 50.*

**CXXXII.** Non sono uniformi le tradizioni degli Autori della Moneta immaginaria con gli Statuti o Leggi di Genova nelle annue prestazioni, mentre i primi fermano che si debba considerare il valore intrinseco della Moneta al tempo della nata obbligazione: *Gob. de Monet. d. quæst. 4. n. 82.*, e le seconde dispongono indistintamente che si debba attendere il valore corrente al tempo, nel quale maturano o restano dovuti i frutti = nei Fitti o sia Mercedi di Case, di Ville, di Opere, e di qualsivoglia Risposioni annue, le quali non rispondino a certa quantità di denaro dato in qualsivoglia modo per capitale, ma devino pagarsi in riguardo di contratto di Locazione = dando la ragione = perchè tali Frutti, Pigioni, o Mercedi consistenti in Lire s'abbino ad intendere secondo il valore del tempo corrente al giorno che maturano, e restano dovuti li detti Frutti, e Mercedi per ciaschedun' Anno.

**CXXXIII.** Nelle Doti, o si considera la loro costituzione, e li Scrittori della Moneta immaginaria sono concordi nel sentimento di doverli attendere, come nell'ipoteca, il tempo del Contratto, o de' Capitoli circa l'aumento intrinseco, che lo considerano ancora nella Moneta immaginaria, secondo che si diceva, quando sono deteriorate le Monete minute: *Gob. de Monet. quæst. 4. n. 49. 50.*, *Polit. de Dot. quæst. 9. n. 20.* E per l'aumento estrinseco in genere lo concedono data la mora nel Debitore, e al tempo della medesima: *Gob. de Monet. quæst. 5. n. 5. 7. 14.* Gli Statuti o Leggi di Genova dichiarando non esservi la distinzione della Moneta immaginaria indifferentemente lo stabiliscono al tempo della contratta obbligazione.

**CXXXIV.** O si parla della restituzione delle medesime Doti, e i detti Autori considerano il tempo, nel quale sono state pagate, che forse lo confondono con quello del Contratto; e perciò il Senato di Mantova decise per il tempo del celebrato Istrumento Dotale: *Gob. de Monet. quæst. 4. n. 94. 95.* Le Leggi di Genova determinano il tempo del pagamento.

**CXXXV.** Nei Censi consegnativi e loro Frutti, gli Autori del valore numerario, a tenore delle loro distinzioni della Moneta spe-